



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/921 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais de Bourgogne (IGP)]** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/922 della Commissione, del 17 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Perry (IGP)]** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/923 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Cider (IGP)]** ..... 4
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/924 della Commissione, del 30 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 5

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 [notificata con il numero C(2017) 2800]** ..... 7
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/926 della Commissione, del 29 maggio 2017, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016 [notificata con il numero C(2017) 3583]** ..... 15

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione, del 29 maggio 2017, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016 [notificata con il numero C(2017) 3597]** ..... 25

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/921 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Charolais de Bourgogne (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Charolais de Bourgogne» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Charolais de Bourgogne» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Charolais de Bourgogne» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 33 del 2.2.2017, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/922 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Perry (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Traditional Welsh Perry» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Traditional Welsh Perry» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Traditional Welsh Perry» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 29 del 28.1.2017, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/923 DELLA COMMISSIONE****del 24 maggio 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Cider (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Traditional Welsh Cider» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Traditional Welsh Cider» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Traditional Welsh Cider» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 29 del 28.1.2017, pag. 27.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/924 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	111,3
	ZZ	111,3
0709 93 10	TR	131,5
	ZZ	131,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	57,7
	MA	55,1
	ZA	97,5
	ZZ	70,1
0805 50 10	AR	94,5
	TR	74,0
	ZA	120,9
	ZZ	96,5
0808 10 80	AR	100,9
	BR	100,0
	CL	124,1
	NZ	147,3
	US	110,3
	ZA	116,9
	ZZ	116,6
0809 29 00	TR	367,5
	ZZ	367,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/925 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

**che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167**

*[notificata con il numero C(2017) 2800]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati nonché delle piante da frutto.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono prodotti in condizioni a prova di insetto. L'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva prevede tuttavia che per determinati generi o specie e in determinate condizioni, uno Stato membro possa essere autorizzato a certificare materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto o moltiplicati a partire da piante madri di pre-base prodotte in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (3) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno chiesto un'autorizzazione temporanea per la certificazione di materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (4) Considerato che la costruzione di strutture a prova di insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno dare ai fornitori di tali Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione senza interrompere la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (5) A tali Stati membri sono pertanto state concesse le autorizzazioni per la certificazione di materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie con la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (6) Le autorizzazioni al Belgio e alla Francia sono state concesse per un breve periodo di due anni poiché i produttori di questi due paesi avevano iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova di insetto. Le autorizzazioni temporanee alla Repubblica ceca e alla Spagna sono state invece concesse per un periodo di cinque anni poiché i produttori di tali Stati membri hanno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova di insetto.

<sup>(1)</sup> GUL 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GUL 298 del 16.10.2014, pag. 22.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

- (7) È opportuno mantenere le autorizzazioni temporanee concesse al Belgio, alla Repubblica ceca, alla Francia e alla Spagna dato che le condizioni che le hanno giustificate sono ancora soddisfatte.
- (8) La Svezia ha introdotto una domanda di autorizzazione temporanea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE a una data successiva rispetto al Belgio, alla Repubblica ceca, alla Francia e alla Spagna.
- (9) Considerato che la costruzione di tali strutture a prova di insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori della Svezia tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione senza interrompere la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (10) Dovrebbe pertanto essere concessa anche alla Svezia un'autorizzazione temporanea per la certificazione di materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tale autorizzazione dovrebbe applicarsi per un periodo di cinque anni poiché i produttori della Svezia hanno bisogno di tempi relativamente più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova di insetto.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/167 ha stabilito misure appropriate affinché il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantissero uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campi aperti identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova di insetto. Tali misure tenevano conto della necessità di limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati e della distanza tra piante madri di pre-base e materiali di pre-base interessati e specie coltivate e selvatiche pertinenti, a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.
- (12) Le misure relative allo stato sanitario delle piante madri di pre-base stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna dovrebbero essere mantenute e dovrebbero essere stabilite misure simili per la Svezia.
- (13) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Autorizzazione**

1. Il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotte in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Il Belgio e la Francia possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. La Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La Repubblica ceca e la Spagna possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

3. La Svezia può certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La Svezia può altresì certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

*Articolo 2***Conservazione**

1. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.
2. Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.
3. Tra le piante madri di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di esse a livello di radici. Anche tra i materiali di moltiplicazione di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di essi a livello di radici.

*Articolo 3***Ispezione visiva, campionamento e analisi**

Oltre alle disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE gli Stati membri interessati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato della presente decisione in relazione alle specie interessate.

*Articolo 4***Etichettatura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base**

1. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione <sup>(1)</sup>, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Belgio e in Francia conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Repubblica ceca e in Spagna conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Svezia conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 maggio 2023».

2. In presenza di un documento di accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, il documento di accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 5***Etichettatura dei materiali di base e dei materiali certificati**

1. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta dei materiali di base e dei materiali certificati moltiplicati a partire da materiali di pre-base prodotti a norma della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione».

<sup>(1)</sup> Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

2. In presenza di un documento di accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, il documento d'accompagnamento contiene, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 6*

#### **Notifica**

Ciascuno Stato membro autorizzato a certificare materiali di pre-base in forza dell'articolo 1 notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate a norma dello stesso. La notifica contiene la quantità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

#### *Articolo 7*

#### **Abrogazione**

La decisione di esecuzione (UE) 2017/167 è abrogata.

#### *Articolo 8*

#### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## SEZIONE A

**Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2**

1. *Belgio*
- 1.1. Elenco delle specie

*Malus domestica* Mill., *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica*, *Pyrus communis* L. e portainnesti di queste specie.
- 1.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra
- 1.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.
- 1.3. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 1.3.1. *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica* e *P. persica*
- 1.3.1.1. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.
2. *Repubblica ceca*
- 2.1. Elenco delle specie

*Castanea sativa* Mill. e *Juglans regia* L.
- 2.2. Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra
- 2.2.1. Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.
- 2.2.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.
- 2.3. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 2.3.1. *Juglans regia* L.
- 2.3.1.1. Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del Cherry leaf roll virus (CLRV).
3. *Francia*
- 3.1. Elenco delle specie

*Castanea sativa* Mill., *Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus domestica* Mill., *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica*, *P. salicina* e *Pyrus communis* L.

### 3.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

#### 3.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

#### 3.2.2. Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura *in vitro*, ove disponibili.

### 3.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

#### 3.3.1. *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

## 4. Spagna

### 4.1. Elenco delle specie

*Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis*, *P. persica* e *Pyrus communis* L.

### 4.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

#### 4.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

### 4.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

#### 4.3.1. *Olea europaea* L.

##### 4.3.1.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *Olea europaea* L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

#### 4.3.2. *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* e *P. persica*

##### 4.3.2.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *Prunus amygdalus*, *P. cerasus* e *P. prunophora* che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

##### 4.3.2.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

#### 4.3.3. *Pyrus communis* L.

##### 4.3.3.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *P. communis* L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

##### 4.3.3.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

5. Svezia
- 5.1. Elenco delle specie  
*Malus domestica* Mill. e *Pyrus communis* L.
- 5.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra
- 5.2.1. Misure  
Se viene rilevata la presenza degli insetti elencati nell'allegato I, parte A, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE è obbligatorio un trattamento con insetticidi.
- 5.2.2. Distanza di isolamento  
Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *Malus domestica* Mill. e *Pyrus communis* L. che non siano oggetto di un sistema di certificazione.  
A titolo di deroga, vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 40 m da una banca genetica di piante di *Malus domestica* Mill. che non siano oggetto di un sistema di certificazione se:
  - a) il campionamento e le analisi delle piante di tale banca genetica sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/98/UE per le specie interessate, e
  - b) le ispezioni visive di tale banca genetica sono effettuate almeno due volte per ogni stagione vegetativa.

## SEZIONE B

**Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3**

1. Belgio
- 1.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A
- 1.1.1. Ispezione visiva  
Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
- 1.2. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 1.2.1. *Malus domestica* Mill. e *Pyrus communis* L.
- 1.2.1.1. Campionamento e analisi  
Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
- 1.2.2. *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica* e *P. persica*
- 1.2.2.1. Campionamento e analisi  
Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
2. Repubblica ceca
- 2.1. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 2.1.1. *Castanea sativa* Mill.
- 2.1.1.1. Ispezione visiva  
Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate da aprile a maggio.

2.1.2. *Juglans regia* L.

2.1.2.1. Ispezione visiva

Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate a fine estate o in autunno.

3. *Francia*

3.1. Disposizioni specifiche per determinate specie

3.1.1. *Corylus avellana* L.

3.1.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple mosaic virus (ApMV).

3.1.2. *Cydonia oblonga* Mill., *Malus domestica* Mill., e *Pyrus communis* L.

3.1.2.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), dell'Apple stem-grooving virus (ASGV), dell'Apple stem-pitting virus (ASPV) e del mal del caucciù.

3.1.3. *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*

3.1.3.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Prune dwarf virus (PDV) e del *Prunus necrotic ringspot virus* (PNRSV). Nel caso del *P. persica*, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Peach latent mosaic viroid (PLMVd).

4. *Spagna*

4.1. Disposizioni specifiche per determinate specie

4.1.1. *Olea europaea* L. e *Pyrus communis* L.

4.1.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

4.1.2. *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* e *P. persica*

4.1.2.1. Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

5. *Svezia*

5.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 5.1. della sezione A

5.1.1. Ispezione visiva

Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate almeno due volte per ogni stagione vegetativa.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/926 DELLA COMMISSIONE****del 29 maggio 2017****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016***[notificata con il numero C(2017) 3583]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2016, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2015 e il 15 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2017, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

- (7) Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, il termine ultimo per i pagamenti intermedi, come quello di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari in base a informazioni ricevute che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi.
- (8) L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.
- (10) A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi sono effettuati nel rispetto dell'importo globale del contributo previsto del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, se il totale cumulato delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale previsto per un dato programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo previsto, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione dei piani finanziari modificati o alla chiusura del periodo di programmazione.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2016.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2016, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

*Articolo 3*

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

**SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

**Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma**

**Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020**

*(in EUR)*

SM	CCI	Spese 2016	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2016	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
AT	2014AT06RDNP001	394 613 682,01	0,00	394 613 682,01	0,00	394 613 682,01	394 627 586,29	- 13 904,28
BE	2014BE06RDRP001	11 217 225,24	0,00	11 217 225,24	0,00	11 217 225,24	11 217 202,47	22,77
BE	2014BE06RDRP002	23 512 531,26	0,00	23 512 531,26	0,00	23 512 531,26	23 421 235,11	91 296,15
CY	2014CY06RDNP001	7 177 698,67	0,00	7 177 698,67	0,00	7 177 698,67	7 177 698,67	0,00
CZ	2014CZ06RDNP001	203 695 541,97	0,00	203 695 541,97	0,00	203 695 541,97	203 749 714,20	- 54 172,23
DE	2014DE06RDRN001	729 267,40	0,00	729 267,40	0,00	729 267,40	729 267,40	0,00
DE	2014DE06RDRP003	62 322 120,75	0,00	62 322 120,75	0,00	62 322 120,75	62 322 145,57	- 24,82
DE	2014DE06RDRP004	172 856 431,53	0,00	172 856 431,53	0,00	172 856 431,53	172 856 431,53	0,00
DE	2014DE06RDRP007	57 190 495,80	0,00	57 190 495,80	0,00	57 190 495,80	57 190 535,13	- 39,33
DE	2014DE06RDRP010	24 377 087,84	0,00	24 377 087,84	0,00	24 377 087,84	24 377 092,28	- 4,44
DE	2014DE06RDRP011	32 907 654,46	0,00	32 907 654,46	0,00	32 907 654,46	32 907 654,46	0,00
DE	2014DE06RDRP012	76 820 996,40	0,00	76 820 996,40	0,00	76 820 996,40	76 820 996,40	0,00
DE	2014DE06RDRP015	25 364 258,93	0,00	25 364 258,93	0,00	25 364 258,93	25 364 402,89	- 143,96
DE	2014DE06RDRP017	15 188 966,33	0,00	15 188 966,33	0,00	15 188 966,33	15 188 966,33	0,00
DE	2014DE06RDRP018	1 122 058,90	0,00	1 122 058,90	0,00	1 122 058,90	1 122 059,13	- 0,23

(in EUR)

SM	CCI	Spese 2016	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2016	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
DE	2014DE06RDRP019	46 901 778,47	0,00	46 901 778,47	0,00	46 901 778,47	46 901 778,47	0,00
DE	2014DE06RDRP020	22 191 251,75	0,00	22 191 251,75	0,00	22 191 251,75	22 191 251,75	0,00
DE	2014DE06RDRP021	33 053 627,56	0,00	33 053 627,56	0,00	33 053 627,56	33 053 642,15	- 14,59
DE	2014DE06RDRP023	59 151 936,46	0,00	59 151 936,46	0,00	59 151 936,46	59 152 385,47	- 449,01
EE	2014EE06RDNP001	83 763 325,16	0,00	83 763 325,16	0,00	83 763 325,16	83 762 942,48	382,68
ES	2014ES06RDNP001	1 679 171,19	0,00	1 679 171,19	0,00	1 679 171,19	1 679 171,17	0,02
ES	2014ES06RDRP001	5 496 839,18	0,00	5 496 839,18	0,00	5 496 839,18	5 496 838,24	0,94
ES	2014ES06RDRP002	37 077 404,25	0,00	37 077 404,25	0,00	37 077 404,25	37 092 637,71	- 15 233,46
ES	2014ES06RDRP003	20 156 350,32	0,00	20 156 350,32	0,00	20 156 350,32	20 156 569,08	- 218,76
ES	2014ES06RDRP006	11 977 164,85	0,00	11 977 164,85	0,00	11 977 164,85	11 977 164,67	0,18
ES	2014ES06RDRP007	63 042 503,15	0,00	63 042 503,15	0,00	63 042 503,15	63 042 487,49	15,66
ES	2014ES06RDRP008	104 694 374,06	0,00	104 694 374,06	0,00	104 694 374,06	104 694 339,59	34,47
ES	2014ES06RDRP009	18 159 285,51	0,00	18 159 285,51	0,00	18 159 285,51	18 159 284,73	0,78
ES	2014ES06RDRP010	69 712 131,94	0,00	69 712 131,94	0,00	69 712 131,94	69 712 103,73	28,21
ES	2014ES06RDRP011	8 968 366,63	0,00	8 968 366,63	0,00	8 968 366,63	8 968 361,16	5,47
ES	2014ES06RDRP013	600 105,24	0,00	600 105,24	0,00	600 105,24	600 105,24	0,00
ES	2014ES06RDRP014	10 158 590,26	0,00	10 158 590,26	0,00	10 158 590,26	10 158 590,34	- 0,08
ES	2014ES06RDRP015	1 396 864,03	0,00	1 396 864,03	0,00	1 396 864,03	1 396 863,96	0,07

(in EUR)

SM	CCI	Spese 2016	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2016	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
ES	2014ES06RDRP016	10 831 079,13	0,00	10 831 079,13	0,00	10 831 079,13	10 831 075,79	3,34
ES	2014ES06RDRP017	572 742,76	0,00	572 742,76	0,00	572 742,76	572 742,78	- 0,02
FI	2014FI06RDRP001	276 722 315,79	0,00	276 722 315,79	0,00	276 722 315,79	276 723 200,40	- 884,61
FI	2014FI06RDRP002	2 429 758,60	0,00	2 429 758,60	0,00	2 429 758,60	2 429 700,33	58,27
FR	2014FR06RDRP001	2 988 759,40	0,00	2 988 759,40	0,00	2 988 759,40	2 957 165,41	31 593,99
FR	2014FR06RDRP002	4 496 477,92	0,00	4 496 477,92	0,00	4 496 477,92	3 149 987,00	1 346 490,92
FR	2014FR06RDRP003	160 522,50	0,00	160 522,50	0,00	160 522,50	160 522,50	0,00
FR	2014FR06RDRP004	1 961 758,50	0,00	1 961 758,50	0,00	1 961 758,50	1 961 758,50	0,00
FR	2014FR06RDRP006	742 077,63	0,00	742 077,63	0,00	742 077,63	742 077,63	0,00
FR	2014FR06RDRP011	748 211,60	0,00	748 211,60	0,00	748 211,60	748 211,60	0,00
FR	2014FR06RDRP021	3 257 086,65	0,00	3 257 086,65	0,00	3 257 086,65	3 257 086,64	0,01
FR	2014FR06RDRP022	5 007 595,09	0,00	5 007 595,09	0,00	5 007 595,09	5 007 595,10	- 0,01
FR	2014FR06RDRP023	2 965 676,21	0,00	2 965 676,21	0,00	2 965 676,21	2 965 676,21	0,00
FR	2014FR06RDRP024	3 141 568,37	0,00	3 141 568,37	0,00	3 141 568,37	3 141 568,35	0,02
FR	2014FR06RDRP025	4 704 210,63	0,00	4 704 210,63	0,00	4 704 210,63	4 704 210,62	0,01
FR	2014FR06RDRP026	6 069 326,25	0,00	6 069 326,25	0,00	6 069 326,25	6 069 326,24	0,01
FR	2014FR06RDRP031	1 959 740,54	0,00	1 959 740,54	0,00	1 959 740,54	1 959 740,52	0,02
FR	2014FR06RDRP041	16 176 639,00	0,00	16 176 639,00	0,00	16 176 639,00	16 176 639,00	0,00
FR	2014FR06RDRP042	1 782 803,98	0,00	1 782 803,98	0,00	1 782 803,98	1 782 804,00	- 0,02

(in EUR)

SM	CCI	Spese 2016	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2016	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
FR	2014FR06RDRP043	4 152 955,01	0,00	4 152 955,01	0,00	4 152 955,01	4 152 955,00	0,01
FR	2014FR06RDRP052	10 028 763,06	0,00	10 028 763,06	0,00	10 028 763,06	10 028 763,06	0,00
FR	2014FR06RDRP053	10 108 941,19	0,00	10 108 941,19	0,00	10 108 941,19	10 108 941,17	0,02
FR	2014FR06RDRP054	3 949 152,67	0,00	3 949 152,67	0,00	3 949 152,67	3 949 152,67	0,00
FR	2014FR06RDRP072	16 954 868,48	0,00	16 954 868,48	0,00	16 954 868,48	16 809 433,20	145 435,28
FR	2014FR06RDRP073	11 637 963,98	0,00	11 637 963,98	0,00	11 637 963,98	11 637 964,00	- 0,02
FR	2014FR06RDRP074	59 381 844,55	0,00	59 381 844,55	0,00	59 381 844,55	59 381 844,54	0,01
FR	2014FR06RDRP082	11 369 813,19	0,00	11 369 813,19	0,00	11 369 813,19	11 515 248,44	- 145 435,25
FR	2014FR06RDRP083	10 010 501,31	0,00	10 010 501,31	0,00	10 010 501,31	10 010 501,32	- 0,01
FR	2014FR06RDRP091	8 143 765,76	0,00	8 143 765,76	0,00	8 143 765,76	8 143 765,75	0,01
FR	2014FR06RDRP093	7 126 189,16	0,00	7 126 189,16	0,00	7 126 189,16	7 126 189,13	0,03
GR	2014GR06RDNP001	230 990 348,26	0,00	230 990 348,26	0,00	230 990 348,26	227 838 948,92	3 151 399,34
HR	2014HR06RDNP001	130 642 964,35	0,00	130 642 964,35	0,00	130 642 964,35	130 639 186,68	3 777,67
IE	2014IE06RDNP001	203 978 965,76	0,00	203 978 965,76	0,00	203 978 965,76	203 874 746,85	104 218,91
IT	2014IT06RDRP002	23 598 305,44	0,00	23 598 305,44	0,00	23 598 305,44	23 598 305,61	- 0,17
IT	2014IT06RDRP003	18 415 132,14	0,00	18 415 132,14	0,00	18 415 132,14	18 415 131,30	0,84
IT	2014IT06RDRP007	15 958 139,98	0,00	15 958 139,98	0,00	15 958 139,98	15 958 139,98	0,00
IT	2014IT06RDRP009	5 113 543,78	0,00	5 113 543,78	0,00	5 113 543,78	5 113 544,07	- 0,29
IT	2014IT06RDRP010	15 473 747,31	0,00	15 473 747,31	0,00	15 473 747,31	15 473 744,14	3,17

(in EUR)

SM	CCI	Spese 2016	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2016	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
IT	2014IT06RDRP011	6 334 019,37	0,00	6 334 019,37	0,00	6 334 019,37	6 334 019,37	0,00
IT	2014IT06RDRP014	44 056 725,37	0,00	44 056 725,37	0,00	44 056 725,37	44 056 724,92	0,45
LT	2014LT06RDNP001	172 813 966,78	0,00	172 813 966,78	0,00	172 813 966,78	172 814 543,54	- 576,76
LU	2014LU06RDNP001	6 945 887,80	0,00	6 945 887,80	0,00	6 945 887,80	6 894 391,90	51 495,90
LV	2014LV06RDNP001	106 305 810,49	0,00	106 305 810,49	0,00	106 305 810,49	106 305 810,49	0,00
NL	2014NL06RDNP001	33 528 096,93	0,00	33 528 096,93	0,00	33 528 096,93	33 522 811,53	5 285,40
PL	2014PL06RDNP001	454 725 264,81	0,00	454 725 264,81	0,00	454 725 264,81	454 725 811,72	- 546,91
PT	2014PT06RDRP001	33 792 756,65	0,00	33 792 756,65	0,00	33 792 756,65	33 792 752,98	3,67
PT	2014PT06RDRP002	459 290 424,10	0,00	459 290 424,10	0,00	459 290 424,10	459 412 567,54	- 122 143,44
PT	2014PT06RDRP003	8 011 226,05	0,00	8 011 226,05	0,00	8 011 226,05	8 035 597,87	- 24 371,82
RO	2014RO06RDNP001	556 145 121,60	- 5 775 525,93	550 369 595,67	0,00	550 369 595,67	550 349 470,63	20 125,04
SE	2014SE06RDNP001	190 974 384,34	0,00	190 974 384,34	0,00	190 974 384,34	190 974 572,33	- 187,99
SI	2014SI06RDNP001	76 080 128,11	0,00	76 080 128,11	0,00	76 080 128,11	76 097 194,09	- 17 065,98
UK	2014UK06RDRP001	513 071 267,07	0,00	513 071 267,07	0,00	513 071 267,07	517 978 181,25	- 4 906 914,18
UK	2014UK06RDRP002	28 130 955,88	0,00	28 130 955,88	0,00	28 130 955,88	28 141 699,67	- 10 743,79
UK	2014UK06RDRP003	26 493 385,20	- 3 253,21	26 490 131,99	0,00	26 490 131,99	26 179 831,75	310 300,24
UK	2014UK06RDRP004	41 128 704,54	0,00	41 128 704,54	0,00	41 128 704,54	41 128 712,45	- 7,91

## ALLEGATO II

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (FEASR)

**Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione**

Stato membro	Organismo pagatore	Programma
Bulgaria	Fondo statale per l'Agricoltura	2014BG06RDNP001
Danimarca	Agenzia danese per l'agricoltura e la pesca	2014DK06RDNP001
Francia	Office du Développement Agricole et Rural de Corse	2014FR06RDRP094
Ungheria	Agenzia per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	2014HU06RDNP001
		2014IT06RDRP001
		2014IT06RDRP004
		2014IT06RDRP005
		2014IT06RDRP006
		2014IT06RDRP008
		2014IT06RDRP012
		2014IT06RDRP013
		2014IT06RDRP015
		2014IT06RDRP016
		2014IT06RDRP017
		2014IT06RDRP019
		2014IT06RDRP020
		2014IT06RDRP021
		2014IT06RDRN001
		2014IT06RDNP001
		2014IT06RDRP018
		2014IT06RDRP018
Italia	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	2014IT06RDRP018
Malta	Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali	2014MT06RDNP001
Slovacchia	Agenzia di pagamento agricolo	2014SK06RDNP001

## ALLEGATO III

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (FEASR)

## Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (\*)

Stato membro	Valuta	in valuta nazionale	in euro
AT	EUR	—	—
BE	EUR	—	—
BG	BGN	—	—
CY	EUR	—	—
CZ	CZK	—	—
DE	EUR	—	—
DK	DKK	—	—
EE	EUR	—	—
ES	EUR	—	—
FI	EUR	—	—
FR	EUR	—	—
GB	GBP	—	—
GR	EUR	—	—
HR	HRK	—	—
HU	HUF	—	—
IE	EUR	—	—
IT	EUR	—	—
LT	EUR	—	—
LU	EUR	—	—
LV	EUR	—	—
MT	EUR	—	—
NL	EUR	—	—
PL	PLN	—	—
PT	EUR	—	—
RO	RON	—	—
SE	SEK	—	—
SI	EUR	—	—
SK	EUR	—	—

(\*) Solo le rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 sono comunicate nella presente decisione.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/927 DELLA COMMISSIONE****del 29 maggio 2017****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016***[notificata con il numero C(2017) 3597]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2016 occorre tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2015 e il 15 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2016, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2017, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2016 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).

- (8) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2016 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (9) L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2016 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

#### *Articolo 3*

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

---

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2016

## Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM		2016 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario <sup>(1)</sup>	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro <sup>(2)</sup>
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR	565 800 293,40	0,00	565 800 293,40	- 24 418,01	- 241 052,67	565 534 822,72	565 786 088,68	- 251 265,96
BG	EUR	0,00	729 203 377,20	729 203 377,20	0,00	0,00	729 203 377,20	729 203 377,20	0,00
CZ	EUR	851 003 406,06	0,00	851 003 406,06	0,00	0,00	851 003 406,06	851 003 406,14	- 0,08
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DK	EUR	0,00	851 273 384,99	851 273 384,99	0,00	0,00	851 273 384,99	851 273 384,99	0,00
DE	EUR	4 813 842 919,23	0,00	4 813 842 919,23	- 22 007,53	- 41 980,97	4 813 778 930,73	4 813 605 081,67	173 849,06
EE	EUR	119 781 045,31	0,00	119 781 045,31	- 3 127,00	- 225,29	119 777 693,02	119 682 495,57	95 197,45
IE	EUR	1 100 232 600,17	0,00	1 100 232 600,17	- 233 504,29	- 92 736,80	1 099 906 359,08	1 098 961 539,18	944 819,90
EL	EUR	1 931 266 283,90	0,00	1 931 266 283,90	- 80 233,91	- 2 219 058,01	1 928 966 991,98	1 931 251 959,99	- 2 284 968,01
ES	EUR	5 498 388 535,84	0,00	5 498 388 535,84	- 6 642 128,99	- 953 901,10	5 490 792 505,75	5 494 559 517,54	- 3 767 011,79
FR	EUR	6 638 739 575,44	427 190 631,87	7 065 930 207,31	- 175 963 214,64	- 318 659,21	6 889 648 333,46	6 892 176 940,56	- 2 528 607,10
HR	EUR	189 069 655,09	0,00	189 069 655,09	- 112,27	0,00	189 069 542,82	189 070 148,92	- 606,10
IT	EUR	2 052 605 403,60	2 253 934 649,51	4 306 540 053,11	- 642 279,82	- 520 250,83	4 305 377 522,46	4 306 115 729,35	- 738 206,89
CY	EUR	0,00	56 313 396,90	56 313 396,90	0,00	0,00	56 313 396,90	56 313 396,90	0,00

SM		2016 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario <sup>(1)</sup>	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro <sup>(2)</sup>
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
LV	EUR	189 060 513,30	0,00	189 060 513,30	0,00	- 540,85	189 059 972,45	189 060 513,30	- 540,85
LT	EUR	438 683 340,62	0,00	438 683 340,62	- 21 771,92	- 398,01	438 661 170,69	433 978 994,41	4 682 176,28
LU	EUR	28 963 594,31	0,00	28 963 594,31	0,00	0,00	28 963 594,31	28 924 603,27	38 991,04
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 659 646,00	- 70 659 646,00	0,00	- 70 659 646,00
HU	EUR	1 317 869 300,83	0,00	1 317 869 300,83	- 978 373,92	0,00	1 316 890 926,91	1 317 033 374,15	- 142 447,24
MT	EUR	0,00	5 317 207,05	5 317 207,05	0,00	0,00	5 317 207,05	5 317 207,05	0,00
NL	EUR	618 414 657,81	0,00	618 414 657,81	- 501 741,06	0,00	617 912 916,75	617 804 156,39	108 760,36
AT	EUR	675 728 274,74	560 013,80	676 288 288,54	- 483,40	- 2,64	676 287 802,50	676 287 805,14	- 2,64
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 463 339,83	- 463 339,83	0,00	- 463 339,83
PL	EUR	3 439 186 934,69	0,00	3 439 186 934,69	- 11 137 793,39	0,00	3 428 049 141,30	3 426 576 470,41	1 472 670,89
PT	EUR	668 951 357,46	0,00	668 951 357,46	- 667 959,08	- 824 107,43	667 459 290,95	667 469 761,97	- 10 471,02
RO	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 962,73	- 4 962,73	0,00	- 4 962,73
RO	EUR	1 510 255 741,41	0,00	1 510 255 741,41	- 487 680,90	0,00	1 509 768 060,51	1 509 929 433,56	- 161 373,05
SI	EUR	140 789 748,39	0,00	140 789 748,39	0,00	- 472,11	140 789 276,28	140 691 157,45	98 118,83
SK	EUR	430 776 343,03	0,00	430 776 343,03	- 21 043,51	0,00	430 755 299,52	430 774 523,45	- 19 223,93
FI	EUR	537 722 597,80	0,00	537 722 597,80	- 11 610,57	- 19 035,45	537 691 951,78	537 710 991,08	- 19 039,30
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 985 583,95	- 985 583,95	0,00	- 985 583,95
SE	EUR	677 120 048,81	0,00	677 120 048,81	- 12 921,93	0,00	677 107 126,88	677 107 126,88	0,00
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 816,20	- 80 816,20	0,00	- 80 816,20
UK	EUR	2 949 537 751,98	0,00	2 949 537 751,98	0,00	0,00	2 949 537 751,98	2 951 631 697,28	- 2 093 945,30

SM		Spese (3)	Entrate con destina- zione specifica (3)	Articolo 54, para- grafo 2 (= e)	Totale (= h)
		05 07 01 06	6701	6702	
		i	j	k	l = i + j + k
BE	EUR	0,00	- 10 213,29	- 241 052,67	- 251 265,96
BG	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ	EUR	0,00	- 0,08	0,00	- 0,08
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00
DK	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
DE	EUR	215 830,03	0,00	- 41 980,97	173 849,06
EE	EUR	95 422,74	0,00	- 225,29	95 197,45
IE	EUR	1 037 556,70	0,00	- 92 736,80	944 819,90
EL	EUR	0,00	- 65 910,00	- 2 219 058,01	- 2 284 968,01
ES	EUR	0,00	- 2 813 110,69	- 953 901,10	- 3 767 011,79
FR	EUR	0,00	- 2 209 947,89	- 318 659,21	- 2 528 607,10
HR	EUR	0,00	- 606,10	0,00	- 606,10
IT	EUR	0,00	- 217 956,06	- 520 250,83	- 738 206,89
CY	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	EUR	0,00	0,00	- 540,85	- 540,85
LT	EUR	4 682 574,29	0,00	- 398,01	4 682 176,28
LU	EUR	38 991,04	0,00	0,00	38 991,04
HU	HUF	0,00	0,00	- 70 659 646,00	- 70 659 646,00
HU	EUR	0,00	- 142 447,24	0,00	- 142 447,24
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

SM		Spese <sup>(1)</sup>	Entrate con destina- zione specifica <sup>(2)</sup>	Articolo 54, para- grafo 2 (= e)	Totale (= h)
		05 07 01 06	6701	6702	
		i	j	k	
NL	EUR	108 760,36	0,00	0,00	108 760,36
AT	EUR	0,00	0,00	- 2,64	- 2,64
PL	PLN	0,00	0,00	- 463 339,83	- 463 339,83
PL	EUR	1 472 670,89	0,00	0,00	1 472 670,89
PT	EUR	813 636,41	0,00	- 824 107,43	- 10 471,02
RO	RON	0,00	0,00	- 4 962,73	- 4 962,73
RO	EUR	0,00	- 161 373,05	0,00	- 161 373,05
SI	EUR	98 590,94	0,00	- 472,11	98 118,83
SK	EUR	0,00	- 19 223,93	0,00	- 19 223,93
FI	EUR	0,00	- 3,85	- 19 035,45	- 19 039,30
SE	SEK	0,00	0,00	- 985 583,95	- 985 583,95
SE	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
UK	GBP	0,00	0,00	- 80 816,20	- 80 816,20
UK	EUR	0,00	- 2 093 945,30	0,00	- 2 093 945,30

<sup>(1)</sup> Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

<sup>(2)</sup> Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 907/2014.

<sup>(3)</sup> LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2017: 05 07 01 06, 6701, 6702

## ALLEGATO II

**LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (FEAGA)****Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione  
dei conti successiva**

Stato membro	Organismo pagatore
Austria	Zollamt Salzburg
Bulgaria	Fondo statale per l'Agricoltura
Cipro	Organismo cipriota per i pagamenti agricoli
Danimarca	Agenzia danese per l'agricoltura e la pesca
Francia	FranceAgriMer
Italia	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Malta	Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**